

LC 29/2025



TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO ESECUZIONI CONCURSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Sergio MEMMO	Presidente
dott. Francesco GILIBERTI	Giudice estensore
dott. Antonio Ivan NATALI	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento unitario **n. 129-1/2024 R.G.Proc.Unit.** per l'apertura della liquidazione controllata promosso

DA

PECERE RAFFAELE (C.F.: **PCRRFL48LO1G187C**),
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano MERO

NEI CONFRONTI DI

IMMOBILIARE PESCHIERA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I.: **01400350748**),
rappresentata e difesa gli avv.ti Francesco SILVESTRE e Ferdinando SILVESTRE

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 7 ottobre 2024 da **PECERE RAFFAELE**, con il quale, assumendo di vantare un credito di €.408.457,01, ha avanzato istanza di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **IMMOBILIARE PESCHIERA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** a norma dell'art. 269 C.C.I.I.;

vista la documentazione depositata a corredo della domanda e quella depositata in giudizio dalla Società convenuta;



sentito il Giudice relatore nominato con decreto del 5 novembre 2024;
rilevato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a € 50.000,00;
considerato che la Società IMMOBILIARE PESCHIERA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE versa in «*stato di insolvenza*», secondo la definizione di cui alla lett. b) dell'art. 2 C.C.I.I., come pacifico fra le parti ed emergente dalle scritture contabili depositate in atti;
verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;
visto l'art. 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **IMMOBILIARE PESCHIERA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (P.I.: **01400350748**);

NOMINA

quale Giudice delegato, il dott. Francesco GILIBERTI;
quale liquidatore, il professionista O.C.C., avv. Gianluca SERRA;

ORDINA

al debitore – se non già in atti – il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ORDINA

ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando il presente provvedimento titolo esecutivo suscettibile di essere portato in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216 comma 2 C.C.I.I.;

DISPONE



a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito *internet* del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al liquidatore la trascrizione della sentenza presso i competenti Uffici di Conservatoria dei RR.II. immobiliari e/o del P.R.A., laddove nel patrimonio da liquidare vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

MANDA

al liquidatore per la notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e alla Cancelleria per gli altri adempimenti di legge.

Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 6 novembre 2025.

Il Giudice estensore
dott. Francesco GILIBERTI

Il Presidente
dott. Sergio MEMMO

ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE
IN DATA 6.11.2025

